



PATRIZIATO DI MONTE CARASSO

MUP 26/03

**Revoca della sospensione della validità per il
Regolamento concernente l'acquedotto patriziale di Monte Carasso**

Monte Carasso, 19.05.2026

Signore Cittadine,
Signori Cittadini,

con decisione del 19.05.2010 in merito al *MUP 10/01 - Accordo di collaborazione Comune - Patriziato - Fondazione CZ-SB per la realizzazione del progetto Carasc*, il nostro ente dispose, tra le altre cose, di affidare la gestione del proprio acquedotto all'allora Comune di Monte Carasso. In quella sede, l'assemblea decise di sospendere la validità del Regolamento concernente l'acquedotto patriziale di Monte Carasso.

Sebbene non sia mai stata formalmente adottata una disdetta della specifica parte della Convenzione stipulata tra i tre enti, nel 2019 il Patriziato decise di riacquisire la gestione dell'acquedotto come si può evincere dai messaggi accompagnanti i preventivi e consuntivi successivi a tale data.

Attualmente il nostro ente gestisce l'acquedotto senza un regolamento formalmente in vigore. Per colmare questa lacuna formale, con il presente messaggio si propone all'assemblea di riattivare il regolamento sospeso nel 2010 che viene allegato al presente messaggio per opportuna conoscenza. Tale riattivazione permetterà all'Ufficio patriziale di operare nella gestione dell'acquedotto con la dovuta sicurezza giuridica verso gli utenti.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Per le ragioni esposte e a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni, vi chiediamo di risolvere:

1. *La sospensione della validità del Regolamento concernente l'acquedotto patriziale di Monte Carasso è revocata.*

Con la massima considerazione.


PER L'UFFICIO PATRIZIALE

Il presidente:

la segretaria:



S. Rossini



R. Tognini Braghetta

Allegati

Regolamento concernente l'acquedotto patriziale di Monte Carasso

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ACQUEDOTTO PATRIZIALE DI MONTE CARASSO

Art. 1

Organizzazione

Il Patriziato provvede all'amministrazione dell'acquedotto, alla fornitura ed alla distribuzione dell'acqua potabile per uso pubblico e privato, alle condizioni di questo regolamento.

Art. 2

Competenze

Le competenze dell'Ufficio Patriziale per l'acquedotto si estendono a tutte le captazioni, canalizzazioni e fontane, conformemente al piano ufficiale e relativi aggiornamenti.

In particolare è compito dell'U.P. provvedere al regolare funzionamento dell'impianto.

Le mansioni di sorveglianza sono affidate ai dipendenti del Patriziato.

Art. 3

Fontane pubbliche

Le fontane pubbliche possono venir usate esclusivamente per attingervi l'acqua e per abbeverarvi il bestiame. E' vietato lavare nelle fontane pubbliche, lordare o inquinare l'acqua delle stesse.

Art. 4

Allacciamenti privati

L'U.P. consentirà gli allacciamenti privati a condizione che la capacità di erogazione dell'acquedotto lo permetta e se non vi ostanto altre difficoltà.

Art. 5

Domanda di concessione

La domanda di concessione deve essere presentata all'U.P. con le seguenti indicazioni:

- a) la natura dell'immobile dove viene eseguito l'impianto ed il relativo numero di mappa
- b) la natura ed il numero dei rubinetti
- c) il punto desiderato d'attacco alla tubazione principale e quelle d'introduzione nello stabile e ciò mediante schizzo planimetrico
- d) le generalità dell'installatore incaricato dell'esecuzione dei lavori.

Art. 6

Condizioni per l'ottenimento della concessione

La fornitura di acqua per uso agricolo ha la priorità su qualsiasi altra. L'U.P. ha la facoltà di limitare o rifiutare la concessione quando il previsto allacciamento potrebbe pregiudicare il normale funzionamento dell'acquedotto.

Art. 7

Contratto

La concessione è subordinata alla stipulazione di un contratto tra l'U.P. ed il proprietario di uno stabile.

Le prescrizioni di questo regolamento sono parte integrante del contratto che avrà durata di un anno e si riterrà rinnovato tacitamente per uguale periodo se non disdetto ad una delle parti contraenti tre mesi prima della scadenza.

I trapassi di proprietà dovranno essere notificati all'U.P. da parte del vecchio proprietario il quale rimane garante per il pagamento della tassa fino al momento in cui verrà stipulato il contratto con il nuovo abbonato.

Art. 8

Istallatori

Tutti gli impianti d'allacciamento e relative modifiche possono essere effettuati solo da installatori ritenuti idonei dall'U.P. e devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte giusta le norme vigenti.

Art. 9

Allacciamento alla tubazione principale

L'attacco alla condotta principale deve essere fatto alla presenza di un delegato dell'U.P. Gli impianti devono essere costruiti in modo che siano protetti dal gelo o da altri agenti esterni: le tubazioni devono essere poste alla profondità minima di 70 cm.

Art. 10

Spese di allacciamento

Le spese di allacciamento alle tubazioni principali sono integralmente a carico dell'abbonato.

Le tubazioni private rimangono di proprietà dell'abbonato il quale ne dovrà curare la regolare manutenzione. L'U.P. può decretare il riscatto di reti private.

Art. 11

Collaudo

Ogni impianto o modifica potrà essere messo in attività solo dopo l'avvenuto collaudo da parte dell'U.P.

L'impianto sarà sottoposto alla necessaria pressione e ne dovrà risultare la tenuta ermetica dell'impianto.

Qualora risultassero dei difetti o fossero necessarie ulteriori prove, il Patriziato non si assume responsabilità per le relative spese.

Art. 12

Interruzioni o limitazioni di erogazione d'acqua

La limitazione o l'interruzione dell'erogazione di acqua dipendenti da esigenze di manutenzione, da modifica degli impianti o da casi di forza maggiore, non danno diritto all'utente di esigere indennizzi di sorta.

Le interruzioni verranno preavvisate agli utenti. Si richiama il tassativo divieto di mantenere collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure e liquami agricoli, onde evitare l'aspirazione degli stessi negli impianti con gravi conseguenze per la potabilità dell'acqua e salute pubblica.

Art. 13

Modalità di erogazione

L'erogazione dell'acqua ha luogo nel seguente modo:

- a) a deflusso continuo, limitato per quanto concerne le fontane pubbliche, riservate eventuali disposizioni di emergenza dell'U.P.
- b) a deflusso intermittente, con rubinetti per ogni altro uso
- c) per i gabinetti sono ammessi solo i tipi a cassetta

Art. 14

Divieti

Nessun getto d'acqua può servire a scopo diverso da quello riconosciuto dall'U.P. e per il quale viene pagata la tassa relativa. E' severamente vietato lasciare defluire l'acqua senza plausibile scopo.

Art. 15

Accesso ai locali

Gli incaricati dell'U.P. hanno libero accesso alle proprietà private provviste di impianto d'acqua potabile allo scopo di controllare il normale funzionamento degli impianti privati.

Art. 16

Idranti

La rete degli idranti può essere usata esclusivamente per lo spegnimento di incendi.

In casi eccezionali l'U.P. può concedere un uso diverso.

Art. 17

Contravvenzioni

Le contravvenzioni al presente regolamento, le manomissioni alle condutture, ai rubinetti di chiusura, alle fontane pubbliche ecc. sono punite con una multa sino a fr. 2.000.- oltre al rimborso delle spese per riparazioni o sostituzioni. Resta in ogni caso riservata l'azione penale e civile per il risarcimento dei danni.

Art. 18

Tasse di allacciamento

Gli allacciamenti alla rete di distribuzione dell'acqua (diretti e indiretti) sono soggetti ad una tassa iniziale fissa da pagare una volta tanto e ammontante a fr. 300.- per ogni allacciamento. Il diametro dell'allacciamento viene stabilito dall'U.P. in base alla potenzialità della rete di distribuzione ed al reale fabbisogno dell'utente.

Art. 19

Tasse di consumo per utenti con allacciamento

Per gli abbonati che dispongono di un allacciamento è prelevata una tassa annua a forfait di fr. 240.- per stabile mono familiare o stalla.

Art. 20

Modalità d'incasso

Il pagamento delle tasse deve avvenire entro i termini fissati dall'U.P. Qualora entro la scadenza l'utente non avrà effettuato il pagamento, gli verrà fissato un termine di 15 giorni trascorso il quale infruttuosamente si procederà all'incasso per via esecutiva e si procederà alla sospensione dell'erogazione di acqua potabile.

art. 21

Norme complete

Il sussidiamento dell'acquedotto è subordinato alla osservanza delle condizioni contemplate dal decreto esecutivo 11 febbraio 1955 concernente gli acquedotti sussidiati con i crediti del miglioramento del suolo.

art. 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1. gennaio 1985 e dopo l'approvazione del C.d.S.

p. 1'ASSEMBLEA PATRIZIALE

Il presidente:	Il segretario:
Isidoro Marcionetti	Luca Grossi

Regolamento approvato dal C.d.S. ris. gov. no. 29 06 15.3.77
retroattivo al 1.1.1976, e modifica del 1.1.1979.